



Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr)

*Progetto preliminare
del 26 maggio 2020*

Modifica del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del
Consiglio nazionale del [Datum des Entscheids der Kommission]¹;
visto il parere del Consiglio federale del [Datum]²,
decreta:*

*Minoranza (Wasserfallen Christian, Christ, Fluri, Giezendanner, Hurter Thomas,
Rutz Gregor, Schaffner, Wobmann)*

Non entrare in materia

I

La legge federale del 19 dicembre 1958³ sulla circolazione stradale è modificata
come segue:

Titolo prima dell'art. 43

IV. Norme per particolari condizioni stradali e per determinate tratte

Art. 45a Requisiti per gli autoveicoli pesanti sulle strade di transito nella regione
alpina

¹ Gli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di cose o persone possono circolare
sulle strade di transito nella regione alpina, definite nell'articolo 2 della legge
federale del 17 giugno 1994⁴ concernente il transito stradale nella regione alpi-
na, soltanto se sono equipaggiati con i sistemi di assistenza che sono obbligatori

RS ...

- 1 FF 2020 ...
- 2 FF 2020 ...
- 3 RS 741.01
- 4 RS 725.14

per il rilascio dell'approvazione del tipo del veicolo oppure, in caso di veicoli senza approvazione del tipo, per il primo esame del veicolo.

² Dal momento in cui un sistema di assistenza diventa obbligatorio per la prima volta per il rilascio dell'approvazione del tipo, i veicoli di cui al capoverso 1 per i quali tale sistema di assistenza non era obbligatorio al momento dell'approvazione del tipo o del primo esame possono continuare a circolare per cinque anni senza tale sistema di assistenza sulle strade di transito di cui al capoverso 1.

³ Per i trasporti attraverso le Alpi non transfrontalieri particolarmente importanti per l'economia della Svizzera meridionale o del Vallese, nonché per i viaggi a vuoto direttamente correlati a tali trasporti, il Consiglio federale può prevedere un termine più lungo.

⁴ Il Consiglio federale, dopo aver sentito i Cantoni interessati, può estendere l'obbligo di equipaggiamento di cui ai capoversi 1 e 2 ad altre tratte per motivi di sicurezza.

⁵ Il Consiglio federale può prevedere deroghe all'obbligo di equipaggiamento conformemente ai capoversi 1 e 2 per determinati veicoli di cui al capoverso 1.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.